DELIBERAZIONE 31 GENNAIO 2013 39/2013/R/GAS

<u>DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO DEL GAS</u> <u>NATURALE, CON RIFERIMENTO ALLE RETI REGIONALI</u>

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 gennaio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione 2 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 353/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2012, 428/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 428/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione 26 luglio 2010, DCO 25/10 (di seguito: DCO 25/10);
- il documento per la consultazione 2 dicembre 2010, DCO 45/10 (di seguito: DCO 45/10):
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di rete trasporto).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto, dispacciamento e stoccaggio del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto e stoccaggio;
- con la deliberazione 249/2012/R/GAS, l'Autorità ha disciplinato il c.d. servizio di *default* trasporto (di seguito: SdDT), finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna di tale rete (connessi a un impianto di consumo di un cliente finale ovvero a una rete di distribuzione) che restino privi dell'utente di trasporto e bilanciamento cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità (di seguito: prelievi diretti);
- l'ambito di applicazione delle disposizioni della deliberazione 249/2012/R/gas è attualmente limitato ai soli prelievi diretti che si possono verificare sulle reti gestite dall'impresa maggiore di trasporto, e non riguarda pertanto le c.d. reti regionali gestite da imprese di trasporto diverse (di seguito: imprese regionali di trasporto), la cui regolazione sarà adottata in esito alla complessiva riforma della regolazione dei servizi di trasporto e di bilanciamento relativi a tali reti, prefigurata dalla deliberazione ARG/gas 184/09, dal DCO 25/10 e dal DCO 45/10;
- con la deliberazione 428/2012/R/gas, l'Autorità, in conseguenza alla risoluzione del contratto di trasporto tra la società Snam Rete Gas S.p.A e la società EN Gas & Oil Trading S.p.A., ha adottato disposizioni urgenti e transitorie volte a garantire, nell'ambito del SdDT, come regolato dalla deliberazione 249/2012/R/gas, anche il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi diretti presso punti di riconsegna delle reti gestite da SGI e Netenergy e di possibili altre imprese di trasporto regionale eventualmente interessate;
- con nota in data 30 gennaio 2013 (prot Autorità 4258), la società Snam Rete Gas S.p.A ha comunicato all'Autorità di aver risolto il contratto di trasporto con la società Demas Power SA (di seguito: Demas Power) a far data dal 26 gennaio 2013, per il mancato rispetto delle condizioni previste al capitolo 5, § 1.4.5, del proprio codice di rete e di aver provveduto all'attivazione del fornitore transitorio presso i punti di riconsegna serviti dal medesimo utente;
- con note in data 28 gennaio 2013 (prot. Autorità n. 3968 e n. 3971), la società SGI S.p.A. (di seguito: SGI), che gestisce porzioni di rete regionale, ha:
 - comunicato che, ai sensi del proprio codice di rete, la risoluzione del contratto di trasporto da parte della società Snam Rete Gas nei confronti di Demas Power ha determinato il venir meno dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto sulla propria rete, presso la quale Demas Power dispone di capacità conferita presso alcuni punti di riconsegna;
 - evidenziato l'opportunità di un intervento urgente dell'Autorità, in analogia a quello assunto con deliberazione 428/2012/R/gas, finalizzato a consentire l'attivazione del SdDT anche in relazione ai prelievi presso i punti di riconsegna interessati della propria rete;
- Demas Power potrebbe essere utente del servizio di trasporto erogato anche da altre imprese regionali di trasporto; pertanto, sebbene queste ultime società a oggi non abbiano dato comunicazione all'Autorità in merito al rapporto con il predetto utente,

potrebbe verificarsi, anche con riferimento alle rispettive reti di trasporto, una situazione analoga a quella segnalata da SGI.

RITENUTO CHE:

• sia necessario ed urgente prevedere che le disposizioni transitorie, adottate con la deliberazione 428/2012/R/gas, si applichino anche in relazione ai prelievi diretti presso punti di riconsegna delle reti gestite da SGI e da altre eventuali imprese di trasporto regionale interessati dalla risoluzione del contratto di trasporto tra la società Snam Rete Gas S.p.A e Demas Power SA

DELIBERA

- 1. di prevedere che le disposizioni di cui ai punti da 1 a 6 della deliberazione 428/2012/R/gas si applichino anche in relazione ai punti di riconsegna delle reti di trasporto gestite dalla società SGI e da altre eventuali imprese di trasporto regionale, rimasti privi del relativo utente per effetto della risoluzione del contratto di trasporto tra la società Snam Rete Gas S.p.A e la società Demas Power SA;
- 2. di trasmettere il presente provvedimento alle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Edison Stoccaggio S.p.A., Gas Plus Trasporto S.r.l., Italcogim Trasporto S.r.l., Energie S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l, Netenergy Service S.r.l, Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

31 gennaio 2013

IL PRESIDENTE Guido Bortoni